



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali relativo alla modifica al decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Repertorio atti n. 142/CSR del 17 ottobre 2013.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 17 ottobre 2013:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, con le successive modifiche e integrazioni, che detta le norme relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che innova le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e dei regimi di sostegno a favore degli agricoltori, con modifica ai Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007, e con l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003, definendo, tra l'altro, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria – *condizionalità* – cui conformarsi per l'accesso ai premi di sostegno diretto al reddito;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione, del 29 ottobre 2009, che reca le modalità applicative del citato Regolamento 73/09, comprese le modalità di applicazione della condizionalità stessa, nonché la modulazione del relativo sistema integrato di gestione e controllo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, che, all'articolo 4 comma 3, così come modificato dall'articolo 2 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004 n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con questa Conferenza, provvede con decreto, nell'ambito di propria competenza, all'applicazione nel territorio nazionale dei Regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto ministeriale n. 30125, del 22 dicembre 2009, che compendia e riassume, in una sorta di testo unico, con i relativi allegati, tutte le disposizioni a livello nazionale contenute nei precedenti decreti sulla condizionalità, come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di definire, a partire dal 1° gennaio 2012, le "fasce tampone" lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole;



Bellocchio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO lo schema di decreto, trasmesso il 1° luglio 2013 con nota protocollo n. 7430 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 3 luglio con nota protocollo n. 3102, con cui si modifica ulteriormente il citato decreto ministeriale 30125/2009 aggiornando gli atti B9 e B11, contenuti nell'Allegato 1 recanti i criteri di gestione obbligatoria, al fine di aggiornarli alle novità legislative comunitarie intervenute di recente e lo Standard 5.2, di cui all'Allegato 2 del citato decreto, relativo all'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, specificando in modo più dettagliato gli impegni relativi al divieto di fertilizzazione di dette fasce ed alla costituzione /non eliminazione di una fascia erbacea lungo i corpi idrici di torrenti, fiumi o canali;

VISTA la nota protocollo n. 10802 dell'11 settembre 2013 con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso una nuova versione del provvedimento alla Segreteria di questa Conferenza che, dalla stessa, è stata inviata con nota protocollo n. 3980 alle Regioni e Province autonome il successivo 12 settembre;

CONSIDERATO che quest'ultima stesura del provvedimento recepisce le modifiche elaborate negli incontri tecnici tra le Regioni e il Ministero proponente, introducendo ulteriori modifiche a carico degli atti B9 e B11 e dello Standard 5.2 e che, nelle premesse, prende atto dell'abrogazione del comma 7 *quater* della legge 17 dicembre 2012, n. 221 che aboliva la distinzione tra zone vulnerabili ai nitrati e quelle non vulnerabili, effettuata dalla legge 6 agosto 2013, n. 97;

CONSIDERATO che sul provvedimento si è tenuta l'istruttoria tecnica in data 13 settembre dell'anno in corso conclusasi con l'elaborazione di alcuni emendamenti al testo e con l'impegno dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di confermare successivamente l'assenso al testo emendato in modo da valutare approfonditamente le ricadute sui rispettivi territori delle variazioni concordate, in particolare quelle relative allo Standard 5.2.

VISTI gli esiti della seduta del 24 settembre 2013 del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nel corso della quale è stato richiesto un approfondimento istruttorio sullo schema di decreto di cui trattasi;

VISTO che in data 3 ottobre 2013 si è tenuta la seconda riunione tecnica, in cui sono state elaborate ulteriori modifiche che ridefiniscono alcuni dei precedenti emendamenti a carico principalmente dello Standard 5.2 e che si è conclusa con l'avviso favorevole all'intesa sul testo con le modifiche concordate;

RILEVATO che la seduta del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, fissata per il 10 ottobre del corrente anno, è stata sconvocata, per cause di forza maggiore, su richiesta del Coordinatore regionale in materia;

VISTO il testo contenente le modifiche concordate in sede tecnica, trasmesso con nota protocollo n. 12609 del 15 ottobre 2013 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza, che ne ha provveduto successivamente all'inoltro alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota della Commissione politiche agricole del 16 ottobre 2013 prot. n. 976, con cui è stato comunicato alla Segreteria di questa Conferenza l'esito favorevole all'intesa sul provvedimento, con la richiesta di un impegno ministeriale ad una verifica tecnico giuridica finalizzata a recepire, in una modifica successiva del decreto, quanto evidenziato nella riunione tecnica del 3 ottobre del corrente anno dalla Regione Marche in merito alle problematiche derivanti dall'utilizzo delle superfici pascolive da parte di detentori di titoli residenti in altre regioni;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti favorevoli dell'odierna seduta di questa Conferenza, espressi dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con la reiterazione di quanto espresso con la sopra citata nota prot. n. 976, del 16 ottobre 2013

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali relativo alla modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO

Roberto G. Marino

IL PRESIDENTE

Graziano Delrio

